

COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 660
del
27/12/2024

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023, INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ATTREZZATURE LUDICHE SPORTIVE PRESSO I PARCHI GIOCHI COMUNALI - CIG:B5033975DA

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -
C.F.86004290150 - Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- Vista la deliberazione di C.C. n. 44 dell'11/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 52 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;
- Vista la deliberazione n. 7 del 12/01/2024 con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026
- Vista la deliberazione di C.C. n.20 del 29/07/2024 relativa all'aggiornamento DUP 2024-2026
- Visti gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- Visto il Decreto Sindacale n. C.I. N. 14965 del 01/10/2024 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 4 - TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*”;

CONSIDERATO che è stato effettuato un sopralluogo ad una ditta specializzata presso i parchi giochi comunali si rende necessario provvedere ad effettuare l'intervento manutentivo e di messa in sicurezza di attrezzature ludiche e sportive;

RILEVATA pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto a ditta specializzata, stante la necessità di messa in sicurezza delle stesse attrezzature;

DATO ATTO:

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 1. fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: intervento manutentivo e di messa in sicurezza di attrezzature ludiche e sportive presso i parchi giochi comunali
 2. vista l'offerta pervenuta dalla ditta KA-WE SRL, P.IVA/CF 03889380964, con sede in Via Sabotino 7, 20135 MILANO (MI), ns. prot. n. 0020619 del 17/12/2024 per un importo complessivo di euro 15.768,15 IVA di legge inclusa, di cui euro 12.925,00 imponibile + euro 2.843,15,00 IVA al 22 %;
 3. forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 4. modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 5. clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023.

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

VERIFICATO che, l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc.;

•Precisato:

- che si procede, quindi, all'affidamento tramite piattaforma Regionale elettronica SINTEL in relazione alla quale la presente Determinazione assume contestualmente carattere di determina a contrarre e determina di affidamento diretto ex art. 17 del D. Lgs. n.36/2023;

-che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

•**Dato atto** che in data 23/12/2024, tramite piattaforma elettronica SINTEL, è stata richiesto un miglioraento dell'offerta per l'affidamento in parola alla Ditta KA-WE SRL, corrente in MILANO (MI), via Sabotino n.7 (P.IVA 03889380964);

•**Visto** il report della procedura n. 194546497_2024 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

- con cui la suddetta Ditta ha fatto pervenire la propria offerta applicando un ribasso unico percentuale del 1,000% sull'importo di € 12.925,00 IVA esclusa;

•**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, co. 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

•**Ritenuto** di affidare alla Ditta KA-WE SRL, corrente in MILANO (MI), via Sabotino n. 7 (P.IVA 03889380964), le attività in parola per un importo complessivo di Euro 15.610,82 IVA di legge inclusa (di cui Euro 12.795,75 imponibile + Euro 2.815,07 IVA 22%), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

•**Dato atto:**

- che è stato acquisito il CIG: **B5033975DA**

- che trattandosi di contratto di importo inferiore a euro 40.000,00 non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;

- che il DURC acquisto attesta la regolarità contributiva;

-che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;

-che il Comune di Turbigo ha conferito incarico per il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), alla CRES LT s.r.l. di Bergamo;

•**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

•**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, anche ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

•**Visti:**

- il D.Lgs. agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153,183, 191 e 192;

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

- il D. Lgs. 36/2023 (ed ex art. 225 del D. Lgs. 36/2023, per la parte ancora in vigore il D.Lgs. 50/2016);

- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra,

1) di affidare il servizio in parola, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023, alla ditta KA-WE SRL, corrente in MILANO (MI), via Sabotino n. 7 (P.IVA 03889380964);

2) di assumere pertanto **l'impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 15.610,82 IVA di legge inclusa** (di cui Euro 12.795,75 imponibile + Euro 2.815,07 IVA 22%).sul Bilancio di Previsione armonizzato 2024/2026, annualità 2024 alla missione 1 – programma 05 – titolo 2 – macroaggr 202 – C.P.F. U.2.02.01.09.002 (Cap.9340/1);

3) di dare atto che la quota di IVA pari ad Euro 2.815,07 viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario del Servizio Ragioneria;

4) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto che, ex art.18 del D. Lgs. n.36/2023, si concretizzerà in uno scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale;

5) di dare atto altresì che il CIG, attribuito al presente affidamento, è: **B5033975DA**

6) di dare atto che il DURC acquisto attesta la regolarità contributiva della ditta;

7) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

8) di provvedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ex art.18 del D. Lgs. 36/2023;

9) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.- TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

10) di esprimere, contestualmente all'adozione del presente atto, parere di regolarità tecnica dello stesso, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestandone altresì la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e smei (TUEL);

11) di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D. Lgs. 36/2023;

12) di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio online a cura dell'ufficio;

13) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della l. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio online;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

Arch. Francesca Bettetini